



COMUNE DI NAPOLI

*Area Sviluppo Socio Economico e Competitività*

**ORDINANZA SINDACALE  
n. 11 dell'8 luglio 2022**

**Oggetto:** Divieto, per garantire la massima efficienza dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, di vendita di bevande in contenitori di vetro in occasione dell'evento gastronomico "BufalaFest", presso il Lungomare Caracciolo-Napoli, valido dalle ore 7.00 di sabato 9 luglio fino a cessate esigenze di domenica 17 luglio 2022.

## IL SINDACO

### Vista:

la nota della Questura di Napoli – Ufficio di Gabinetto – Sezione II – Ordine e Sicurezza Pubblica del 7 luglio 2022 Cat. A.4/Gab. - O.P., pervenuta a mezzo *mail* per il tramite dall'Ufficio del Capo di Gabinetto del Sindaco ed acquisita con **PG/2022/525674** dell'8 luglio 2022, con la quale si richiede, per garantire la massima efficienza dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, l'adozione di un provvedimento che stabilisca, in occasione dell'evento gastronomico "*BufalaFest*", presso il Lungomare Caracciolo, valido dalle ore 7.00 di sabato 9 luglio fino a cessate esigenze di domenica 17 luglio 2022, il divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro nell'area cittadina interessata dall'evento citato.

### Considerato che

- l'evento gastronomico "*BufalaFest*", previsto presso il Lungomare Caracciolo da sabato 9 luglio a domenica 17 luglio 2022 è destinato a richiamare un notevole afflusso di persone con un aumento della frequentazione dei locali pubblici da parte di avventori e forte presenza di pubblico su strade e piazze anche limitrofe all'area interessata, con un conseguente presumibile notevole consumo di bevande;
- pertanto, la suindicata richiesta della Questura di Napoli individua misure di carattere preventivo volte a contenere i rischi per la pubblica incolumità e garantire la massima efficienza dei servizi di ordine e sicurezza pubblica

### Rilevato

che rientra tra i poteri del Sindaco, ai sensi dell'art. 54, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del Decreto Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, la tutela della sicurezza urbana sia come salvaguardia della incolumità pubblica e dell'integrità fisica dei cittadini, sia come garanzia di vivibilità nei centri urbani e di ordinata convivenza civile.

**Ritenuto** che per le motivazioni sopra esposte risulta necessario assumere provvedimenti finalizzati ad assicurare la pubblica e privata incolumità ed il tranquillo svolgersi della manifestazione.

### Visti

L'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e richiamato l'art.54, comma 4, del D.lgs. 18.8.2000 n.267;

*Il Responsabile dell'Area Sviluppo  
Socio Economico e Competitività  
dott.ssa Norma Pelusio*

## **ORDINA**

Per garantire la massima efficienza dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, il divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro in occasione dell'evento gastronomico "BufalaFest", presso il Lungomare Caracciolo, dalle ore 7.00 di sabato 9 luglio fino a cessate esigenze di domenica 17 luglio 2022.

## **AVVISA**

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 c.p., le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. lvo n. 267/00, con applicazione delle procedure previste dalla legge 21.11.1981 n. 689.

## **DISPONE**

che la presente ordinanza:

1. venga pubblicata sul nell'Albo Pretorio del Comune di Napoli e sul sito web istituzionale dell'Ente;
2. sia immediatamente comunicata al Sig. Prefetto di Napoli, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione, nonché alla Questura di Napoli.
3. sia eseguita dal Comando di Polizia Municipale e da chiunque altro cui spetti farla osservare

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. entro giorni sessanta dalla data di pubblicazione ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Il Sindaco  
Gaetano Manfredi

*La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.*